

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.LGS 231/2001

REATI SOCIETARI



Approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.a.
il 17/07/2020 e revisionato il 12/03/2025

Governance e responsabilità

Il Modello 231 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di DPV S.p.A. e il suo monitoraggio è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV), che verifica la corretta applicazione e propone eventuali aggiornamenti. Tutti i dipendenti, collaboratori e partner sono tenuti al rispetto delle regole in esso contenute.


Meccanismo di riesame

Il Modello viene aggiornato periodicamente per recepire modifiche normative, organizzative e per rafforzare i presidi di controllo. Ogni revisione è approvata dal CdA su proposta dell'OdV.


Ambito di applicazione

Il documento si applica a tutte le società del Gruppo DPV e ai soggetti che operano per conto dell'azienda, in Italia e all'estero.

Angelo Pirrello
CEO & President DPV



Nicola Augello
CFO Representative DPV



DPV S.p.a.

Sede legale: Viale della Rimembranza 2 – 10064 Pinerolo (TO)

Sedi operative: Via Treviso 12 – 10144 Torino | Tel. 011.4813111 | Fax 011.4813133

Via Antonio Meucci 3 – 20006 Pregnana Milanese (MI) | Tel. 02.3281474 – 02.48012600 | Fax 02.3288543

P. IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Torino: 06332200010

Capitale Sociale € 2.000.000 i. v. | amministrazione.dpv@pec.it | www.dpv.it

REATI SOCIETARI

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001

Sommario

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale - Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La corruzione tra privati

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38)

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati (così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Aree a rischio per la commissione di reati societari

Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi

Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Attività riguardanti i rapporti con terzi (art. 2635 c.c.)

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati societari

Divieti

Obblighi

Norme di comportamento per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili

Principi generali sulla trasparenza della contabilità

La tenuta della contabilità

Redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

Obblighi

Operazioni sul capitale e sugli utili (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Operazioni sul capitale sociale

Ripartizione di utili e riserve

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni a tutela dell'integrità del capitale sociale

Operazioni di fusione e scissione

L'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il controllo dell'attività degli amministratori da parte dei soci e degli altri organi sociali (art 2654 c.c.)

Rapporti con la società di revisione

Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Principi di comportamento e di attuazione per prevenire il reato di "corruzione tra privati"

PROCEDURA ACQUISTI DPV

Obiettivo

Oggetto

Modalità

Processo di acquisto

Regole ingaggio fornitori, consuntivazione fatturazione e pagamenti

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha rivisto l'impianto delle responsabilità penali in materia societaria, riformando la disciplina del codice civile in materia di falso in bilancio.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma del 2015 distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. È prevista, inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

Il falso in bilancio in società non quotate prevede che le false comunicazioni sociali, che erano sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori).

Nel nuovo articolo 2621 c.c, la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità). Stante il limite di pena, nelle indagini su tale delitto non sarà possibile disporre le intercettazioni.

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile sono i seguenti:

- scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621);
- è modificato il riferimento al dolo (in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte);
- è eliminato il riferimento all'omissione di "informazioni" sostituito da quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene);
- è introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell'articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso - ovvero al fatto che debba essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" - pare collegata alla scomparsa delle soglie di punibilità nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile).

Schematizzando, in base agli articoli 2621, 2621-bis e 2621-ter del cc, in presenza di condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali relative a società non quotate, si potrà avere:

- a) l'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni;
- b) l'applicazione della pena da sei mesi a tre anni se, in presenza delle citate condotte, i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure per le società di minori proporzioni;
- c) la non punibilità per particolare tenuità in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

Sanzioni amministrative per la società in caso di commissione di reati societari

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 1 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Sanzioni pecuniarie: € 103.200 a € 1.022.340 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co. 2 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 2 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740 (con riferimento all'ormai abrogato art. 2624 co.1 c.c. richiamato sostanzialmente dall'art. 27 co. 1 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

L'Art. 2622 c.c. punisce il reato di "False comunicazioni sociali delle società quotate": Tale non essendo la DPV, non si tratta di reato presupposto per la responsabilità amministrativa.

La condotta del 2621 consiste in una esposizione di informazioni non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta deve essere tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La fattispecie si perfeziona quindi tramite condotte che, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, consistono nella consapevole:

- esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Le tre principali ipotesi di falso:

- "oggettivo", per l'esposizione non veritiera o la mancata esposizione di valori numerici certi;
- "valutativo", se l'esposizione non veritiera o mancante riguarda elementi che necessitano, appunto, una previa valutazione;
- "qualitativo", quando la falsità legata alla qualificazione delle poste di bilancio può alterare la percezione dei lettori circa la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché coloro che secondo l'art.110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso. Inoltre sono equiparati ai soggetti attivi del reato, ex art. 2639 c.c., i soggetti tenuti a svolgere le predette funzioni, ancorché diversamente qualificate, ovvero coloro che esercitano di fatto, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Le comunicazioni devono essere dirette “ai soci o al pubblico”.

Le informazioni rese o omesse devono essere tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e devono essere oggettivamente idonee a indurre in errore i destinatari della comunicazione circa tale situazione.

Le fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, concretamente idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In considerazione di ciò, sono state introdotte delle “soglie” al di sotto delle quali la punibilità è comunque esclusa:

- se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

La responsabilità di cui sopra ricorre anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni non appartenenti alla società, ma da quest'ultima posseduti o amministrati per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. si qualifica come reato di pericolo e, in quanto tale, si perfeziona con la realizzazione della semplice condotta, non richiedendosi, per la sua consumazione, un danno patrimoniale ai soci o al pubblico.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a €619.600

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

La disposizione disciplina due ipotesi di false comunicazioni per le quali il legislatore ha contemplato un'attenuante ad effetto speciale, riducendo la pena in misura superiore al terzo.

La prima ricorre allorché i fatti di cui all'art. 2621 risultino di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta, presupposti applicativi la cui valutazione di ricorrenza viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Al riguardo si pone il problema del coordinamento della norma in esame, contemplante l'ipotesi attenuata in parola, con la recente introduzione, nell'art. 131 bis del codice penale, della causa di non punibilità rappresentata dalla speciale tenuità del fatto. Tale profilo è stato affrontato dal legislatore della L. 27 maggio 2015, n. 69, che, in sede di riforma della fattispecie di false comunicazioni sociali, ha introdotto l'art. 2621 ter c.c. in cui si afferma che, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità della speciale tenuità, il giudice valuta in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno alla società, ai soci o ai creditori.

La seconda ipotesi attenuata riguarda invece le false comunicazioni concernenti le società prive dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 1 della legge fallimentare per poter essere assoggettati a fallimento. In tal caso, oltre alla già citata riduzione di pena, si è altresì prevista la perseguibilità a querela di parte.

Sanzione pecuniaria: da € 25.800 a € 309.800

L'articolo **2621-ter** del codice civile stabilisce che, ai fini della non punibilità prevista dall'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità dell'illecito, il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

La disposizione introdotta dall'articolo 2621-ter deroga, quindi, ai criteri generali sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsti dall'articolo 131-bis del codice penale. Occorre valutare quali siano gli effetti del nuovo obbligo per il giudice di valutare "in modo prevalente" l'entità del danno, rispetto agli altri profili indicati dall'articolo 131-bis c.p. (es. le modalità della condotta).

Questo reato non è un reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa della società, tuttavia è parso opportuno farne menzione perché si tratta comunque di regole di condotta dedotte in una norma incriminatrice che è necessario conoscere, nei rapporti con i responsabili della revisione legale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale

Art. 27 del D.lgs. n. 39/2010

1. «I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

Il D.lgs. 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

Infatti le sezioni unite penali della Cassazione con sentenza 23/06/2011 n. 34476 hanno stabilito che: il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni, e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo).

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo (o di revisione: abrogato nel 2010) legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Le parole «o di revisione» sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. Le attività d'impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D.lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

La disposizione in esame consta di due figure, un illecito amministrativo per la fattispecie di pericolo (punita con sanzione pecuniaria) ed una fattispecie delittuosa, per la fattispecie di danno ai soci (punito con la reclusione, a querela della persona offesa.)

Il termine controllo si riferisce ad un complesso di attività strumentali all'attività di verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori svolti nelle società commerciali; si distingue, al riguardo, tra comportamento interno, di natura privatistica, e attività di vigilanza esterna, effettuata da soggetti terzi. Le predette figure posseggono diversa oggettività giuridica: la prima, di natura amministrativa (1° comma), è lesiva del regolare esercizio delle funzioni di controllo, la seconda, dannosa per l'integrità patrimoniale dei soci, è a tutela degli interessi patrimoniali dei soci, suscettibili di essere pregiudicati dalle condotte di impedito controllo.

La condotta di impedimento o di intralcio nell'esercizio della funzione di controllo è configurata quale tramite causale attraverso cui se ne manifesta la potenziale lesività. Inoltre, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni: assumerà ad esempio rilevanza anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio.

La condotta è a forma vincolata, con due modalità in forma alternativa, ossia "l'occultamento di documenti", che può ritenersi la forma tipica di realizzazione, o "di altri idonei artifici", formula di chiusura che ricomprende svariati modus operandi, purché connotati da frode; entrambe le condotte sono strumentali rispetto all'evento immediato, costituito dall'impedimento, a cui può seguire un danno.

La condotta è causa di impedimento o di ostacolo all'attività di controllo, a cui, nella fattispecie delittuosa di cui al 2° comma, si aggiunge l'elemento del danno patrimoniale, costituito come condizione obiettiva di punibilità.

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla fattispecie normativa rappresenta il momento consumativo del reato.

Il requisito del danno, pertanto, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo di cui al primo comma in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela è l'attività di controllo in sé.

Come per il reato di "False comunicazioni sociali" ex art. 2621 c.c. di cui al paragrafo 1.1, si tratta di un reato proprio, che prevede quali soggetti attivi gli amministratori; ad essi sono da equiparare i componenti del consiglio di amministrazione, ovvero chi è tenuto a svolgere la stessa funzione diversamente qualificata, ovvero chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

La stessa normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche da reato (d.lgs. n. 231/2001) prevede (ex. art. 25-ter, lett. h) che il delitto di impedito controllo dà vita anche ad una responsabilità a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio viene commesso il reato.

Sia l'illecito amministrativo che la fattispecie delittuosa sanzionano l'amministratore che impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione mediante l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici.

Con riferimento al momento consumativo, va evidenziato come l'illecito amministrativo di cui al 1° comma si consumi nel momento in cui si verifica l'evento dell'impedimento o dell'ostacolo all'esercizio del potere di controllo, e come il delitto di cui al 2° comma si consumi nel momento e nel luogo in cui uno dei soci risulti danneggiato a seguito della condotta delittuosa.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art.2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Il reato d'indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

L'interesse tutelato è l'integrità del capitale sociale, ossia quella parte del patrimonio della società formato dai conferimenti promessi o versati dai soci e durevolmente vincolato all'esercizio dell'attività di impresa. L'art. 2626 c.c. assolve quindi ad una funzione incriminatrice generale, sanzionando condotte che sfuggono alla tipizzazione delle altre fattispecie di reato in materia societaria.

Il delitto è configurato come reato di pericolo presunto e la sua consumazione coincide con il momento in cui la restituzione del conferimento o la liberazione dall'obbligo di effettuarlo espone a pericolo l'integrità del capitale sociale, a prescindere da un'effettiva diminuzione dello stesso o da un concreto danno per i soci o terzi creditori.

Assumono penale rilevanza solo i conferimenti in denaro, in crediti, e in beni in natura idonei a costituire il capitale sociale; per integrare la fattispecie, inoltre, non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve.

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

L'art. 2627 c.c. tutela l'interesse all'integrità del patrimonio indisponibile, più precisamente della quota destinata al capitale sociale e alle riserve legali non distribuibili.

Il reato si realizza in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

Si tratta dei cosiddetti utili fittizi. L'utile può definirsi "reale", quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" e, in quanto tale, non ripartibile quando incide sul capitale sociale, traducendosi in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

E' un "reato di danno": le condotte incriminate determinano necessariamente un'immediata diminuzione del patrimonio indisponibile, con pregiudizio per la compagine sociale, per la società e per i terzi.

La consumazione del reato si avrà nel momento in cui le somme illegalmente ripartite siano uscite dal patrimonio della società e siano entrate nella disponibilità del socio beneficiario.

Assume rilievo, dal punto di vista della penale responsabilità, sia l'utile di esercizio, sia l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio).

Per la fattispecie in esame rilevano esclusivamente le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte: non integra pertanto il reato in esame la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

Il mero tentativo, trattandosi di una contravvenzione, non è punibile.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 402.740

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Si tratta di un reato proprio che prevede come soggetti attivi gli amministratori, i quali violano disposizioni di legge, a tutela dei creditori, quando effettuano operazioni di riduzione del capitale, o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno patrimoniale ai creditori.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale è dunque il richiamo, indirizzato in particolare agli amministratori, al rispetto delle norme civilistiche poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 557.640

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

«I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

Il reato si consuma nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

La fattispecie, reato esclusivo dei liquidatori ovvero di quei soggetti che esercitano i poteri tipici di questi ultimi, è reato di danno, richiedendosi espressamente che la ripartizione dei beni sociali disposta prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine procuri un danno ai creditori.

La condotta di ripartizione consiste in qualsiasi trasferimento patrimoniale, di qualunque entità, a vantaggio di uno o più soci, per cui è sufficiente anche un solo pagamento effettuato a titolo di distribuzione del patrimonio. Un'eventuale pluralità di atti di ripartizione non determina una pluralità di reati, ma è solamente un elemento che incide sulla gravità del fatto da valutare in sede di commisurazione della pena.

Ovvie ragioni di economia processuale hanno determinato il legislatore a contemplare la perseguibilità a querela e la causa di estinzione rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori, purché antecedente al giudizio.

Per beni sociali si intendono tutti gli elementi economicamente valutabili che fanno parte del patrimonio della società.

La nozione di pagamento deve essere intesa in senso ampio riferita all'estinzione del rapporto debitorio.

L'accantonamento deve essere inteso come qualsiasi azione volta a preservare la garanzia patrimoniale dei creditori: oggetto dell'accantonamento è una somma di danaro.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

LA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, è reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società ai sensi del 231:

a) la corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile: si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive

b) la istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile: si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive

Autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, sono anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive.

Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. in vigore dal 2017 scompare il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Ai fini "231", per quanto concerne la corruzione tra privati, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 del codice civile, cioè il delitto commesso da chi corrompe, oggi anche per interposta persona, i soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo (nella sua nuova e più estesa versione) per avvantaggiare la propria società di appartenenza.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

(così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38)

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Il reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, ricalca, pur con le specificità della lesione ad un interesse privato, le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. Il reato di corruzione tra privati è configurabile non solo nei confronti di esponente di società commerciale, ma anche nei confronti di esponente di “ente privato”.

Il reato è di danno, richiedendosi espressamente dalla norma il nocumento alla società, è a concorso necessario nel cui contesto il contributo in termini di condotta dei concorrenti l'uno verso l'altro è chiaramente eterogeneo, ed è anche configurabile quale reato comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi la condotta tipica del dare o promettere.

Il soggetto, a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri da parte del corruttore (parimenti sanzionato dal terzo comma della disposizione), compie od omette atti violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà sul medesimo gravanti. Tale compimento od omissione può anche mancare, rappresentando piuttosto l'oggetto del dolo specifico del delitto. Sotto il profilo dei parametri normativi gli “obblighi di fedeltà” e quelli inerenti “al proprio ufficio” assumono un ruolo cardine.

Il dolo della fattispecie in analisi è generico ed anche eventuale. Deve ricorrere la rappresentazione e volontà di recare con la propria condotta “l'atto in violazione”.

Il terzo comma prevede la punibilità del soggetto che (anche per interposta persona) offre, promette o dà denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (c.d. corruzione attiva).

Salva l'ipotesi in cui dalla condotta sia derivata una distorsione alla concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, il reato è procedibile a querela di parte.

Con stabilità amministrativa della società ai sensi del 231 sussiste soltanto nell'ipotesi di cui al terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da €103.200 a € 929.400

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

(così come modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38).

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa».

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 619.600

Sanzioni interdittive: da 3 sino a 24 mesi

Art. 2635-ter c.c. - Pene accessorie

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.⁵³

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

La formulazione del delitto, nell'incriminare la condotta di chi determina la maggioranza in assemblea, non lascia poi spazio a dubbi sulla sua struttura: con il termine "determinare" si evidenzia che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza;

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.022.340

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

L'art. 2637 si applica ai soli casi di aggioaggio posti in essere rispetto a «strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato».

Nel caso di strumenti finanziari quotati si applicano, invece, le norme del TUF: non essendo DPV quotata, allo stato non pare che ciò costituisca area specifica di rischio a meno che la condotta venga posta in essere con riferimento a società quotate terze di cui un soggetto apicale o sottoposto di DPV abbia e diffonda notizie tali da poter configurare l'ipotesi di reato.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.549.000

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

«Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5819».

Il reato può realizzarsi in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza, invece, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Sanzioni pecuniarie: da € 103.200 a € 1.239.200

Aree a rischio per la commissione di reati societari

Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali

(artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;

operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;

attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa.

Il rischio è connesso alla possibilità che tali scritture contengano informazioni non veritiere, parziali o fuorvianti o che nelle medesime siano state omesse informazioni dovute per legge, in particolare in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Qualora tali documenti contengano informazioni false o omesse, il rischio è che si inducano in errore i destinatari, pubblici o privati, dei documenti medesimi.

Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile

(artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;

operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;

operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

Il rischio è connesso alla possibilità che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale ed in forme non previste dalla legge, vengano restituiti i conferimenti ai soci o che gli stessi vengano liberati dall'obbligo di eseguirli; che vengano acquistate o sottoscritte quote della società fuori dei casi di legge; che vengano ripartiti utili non effettivamente conseguiti o non ripartibili oppure che in generale vengano effettuate operazioni sul capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori

Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.)

convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;

Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi

(art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di DPV

informazione, diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche gruppi bancari;

rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale;

attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale.

Il rischio è connesso alla possibilità che vengano posti in essere comportamenti idonei ad ostacolare l'esercizio dei poteri e/o doveri di controllo da parte dei soci, del Collegio Sindacale e della società di revisione ovvero dell' revisore unico, l'attivazione dei quali richiede la conoscenza di tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività)

Attività riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

(art. 2638 c.c.)

comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza;

ispezioni da parte dell'Autorità di Vigilanza;

conservazione delle informazioni fornite all'Autorità di Vigilanza.

Attività riguardanti i rapporti con terzi

(art. 2635 c.c.)

trattative per la definizione di un qualsiasi rapporto contrattuale con qualsiasi terzo;

gestione degli omaggi, donazioni, erogazioni liberali, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni;

gestione di finanziamenti e contributi da parte di privati;

gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;

gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;

scelta e gestione dei fornitori;

gestione delle risorse umane;

gestione di incarichi professionali;

gestione e conservazione della documentazione aziendale

Il rischio è connesso alla possibilità che le condotte corruttive determinino conflitti di interesse, sviamenti di scopo rispetto all'attività aziendale, deviazioni nei procedimenti di trattativa, contrattazione, stipula, esecuzione di contratti di qualsivoglia tipo.

Principi di comportamento per la prevenzione di reati societari

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio tutti gli esponenti aziendali (e tutti i consulenti e partners, tramite apposite clausole contrattuali), devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

DIVIETI

- 1) tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari indicate nell'articolo 25ter del DLgs 231 sui Reati societari .
- 2) tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- 3) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di DPV
- 4) omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di DPV
- 5) non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale , nel piano dei conti di contabilità generale e nel manuale di contabilità industriale.
- 6) restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale
- 7) ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite
- 8) acquistare o sottoscrivere azioni di DPV fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge
- 9) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori
- 10) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale
- 11) ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli
- 12) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci o dell'ODV
- 13) influenzare l'assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare
- 14) frapporre ostacoli alle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza esemplificativamente, opposizioni infondate o temerarie, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, o ritardando le comunicazioni o la messa a disposizione di documenti
- 15) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza: (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità.
- 16) esporre nelle comunicazioni e nella documentazione trasmessa alle Autorità pubbliche di Vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di DPV.

OBBLIGHI

- 1) Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di DPV.
- 2) Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al riguardo.
- 3) Assicurare il regolare funzionamento di DPV e degli organi sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- 4) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

**Norme di comportamento per la prevenzione
dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture contabili**

Principi generali sulla trasparenza della contabilità

DPV, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema amministrativo - contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la società.

Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenuti.

Le suddette rilevazioni contabili devono:

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di DPV, sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, report di analisi di fatti specifici richiesti dal management), che nei rapporti con i terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera)
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare in contatto con DPV
- permettere l'effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

Il personale delle funzioni interessate è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo – contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte.

DPV predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre sia la formazione per i neo assunti, che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

I revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e patrimoniali e finanziari della società.

DPV, nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi:

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrazione e finanza

- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile (Direzione Amministrazione e finanza), e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/dai soggetti esterni, deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte

- i soggetti che forniscono i dati alla funzione Amministrazione e finanza , e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali

- è responsabilità della Direzione Amministrazione e finanza la tempestiva messa a disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione

- l'Organismo di Vigilanza può partecipare alle riunioni periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi dei valori di periodo

- in caso di consolidato: enunciazione dei criteri e delle modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato, da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo.

La tenuta della contabilità

Ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale.

Si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima. La documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registo contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registo in questione.

Qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno a DPV, la funzione Amministrazione e finanza deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte.

Le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

Redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge

(artt. 2621 c.c., 2622 c.c.)

OBBLIGHI

attenersi alle risultanze contabili;

applicare le disposizioni relative allo Stato Patrimoniale previste agli artt. 2424 e 2424 bis c.c.;

attenersi agli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 e 2425 bis c.c.;

applicare i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;

verificare i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;

verificare l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;

verificare la completezza della relazione sulla gestione;

verificare il rilascio del consenso del Collegio Sindacale all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;

trasmettere i dati attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda a eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;

la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione del Collegio Sindacale sul medesimo;

la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente, dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio;

Operazioni sul capitale e sugli utili

(artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2633 c.c.)

Le operazioni sul capitale sociale di DPV, le operazioni di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a incidere sull'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

Operazioni sul capitale sociale

In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informa il Collegio Sindacale.

I soci, i quali abbiano sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberarli dall'obbligo di effettuarli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

In caso di aumento del capitale sociale, il Collegio Sindacale viene preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della relativa documentazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ripartizione di utili e riserve

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti contra legem, informa l'OdV.

In occasione dell'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve. Il Collegio Sindacale verifica altresì le eventuali operazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esercizio.

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni a tutela della integrità del capitale sociale

Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati al Collegio Sindacale, fornendo la giustificazione dell'operazione, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio.

Le delibere inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicate tempestivamente all'OdV. I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni di fusione e scissione

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., devono essere comunicati e pubblicizzati secondo le modalità previste dal codice civile. Delle operazioni di fusione e scissione deve essere data notizia all'OdV ed al Collegio Sindacale per le attività di vigilanza richieste.

l'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Al fine di evitare che, con atti simulati o fraudolenti, si determinino maggioranze viziati in Assemblea finalizzate a procurare ingiusti profitti all'autore di questo reato, occorre ispirarsi alle seguenti regole di comportamento:

regolarità dell'attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, nel rispetto della legge e dello Statuto

controllo della legittimazione per l'accesso all'Assemblea e della legittimità di costituzione dell'Assemblea

verifica di eventuali conflitti di interessi;

controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;

precisione nella verbalizzazione, trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'Assemblea;

il controllo dell'attività degli amministratori da parte dei soci e degli altri organi sociali

(Art 2654 cc)

I soci hanno diritto di avere con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti

Gli amministratori devono trasmettere al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge, e i documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche.

Tutte le comunicazioni al pubblico nonché le operazioni effettuate dalla Società, devono essere effettuate sulla base di idonea documentazione volta ad attestarne la veridicità

Rapporti con la società di revisione

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione, e definizione delle procedure che garantiscano che la trasmissione avvenga tempestivamente

b) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità

c) l'Organismo di Vigilanza può richiedere informazioni alla società incaricata della revisione legale dei conti in modo da acquisire notizie in merito ai processi ed i controlli amministrativo-contabili

d) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network , nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione e delle altre società appartenenti al medesimo network , incarichi di consulenza.

e) divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo network nonché ai soci, amministratori, componenti degli organi di controllo e dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi a favore di DPV e delle società da esso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo :

- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio

- progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili

- servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate

- servizi attuariali

- gestione esterna dei servizi di controllo interno

- consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale

- intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento

- prestazione di difesa giudiziale

- altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 160 TUF

f) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di DPV, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, funzioni di amministrazione o controllo in DPV e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano se non siano decorsi almeno tre anni dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano

g) divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti, dei soci, degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano per i tre anni successivi: - alla scadenza del contratto tra DPV e la stessa società di revisione, oppure - al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione o la società da essa controllata o collegata o controllante.

rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tutte le comunicazioni dovute alle Autorità Pubbliche di Vigilanza devono essere effettuate con tempestività, correttezza, completezza, collaborazione e trasparenza;

le informazioni fornite all'Autorità di Vigilanza devono essere adeguatamente archiviate e conservate, così come le richieste;

è vietato esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

**Principi di comportamento e di attuazione
per prevenire il reato di “corruzione tra privati”**

DIVIETI

porre in essere comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

offrire omaggi e regali (anche mediante vantaggi di qualsiasi natura quali promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (anche tramite agenti, distributori e altri soggetti che operano per conto di DPV). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di DPV.

sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ai limiti riportati nella Policy aziendale Viaggi e trasferte, nella sezione spese di accoglienza e buffet. ta;

e) organizzare viaggi con clienti privati violando le disposizioni previste nel Codice etico e nelle Linee Guida della società relative alle attività promozionali nei confronti dei clienti;

f) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività.

riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di

partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;

riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione

procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'iter previsto dalle procedure per l'assunzione del personale.

Le azioni previste nei punti precedenti sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dal personale della Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti (es. distributori, agenti, procuratori di affari, mediatori, ecc.) che agiscano per conto della Società stessa.

PROCEDURA ACQUISTI DPV

Le procedure utilizzate da DPV per effettuare ordini ed acquisti sono state standardizzate all'interno di un regolamento societario e appaiono idonee a prevenire i fenomeni di "corruzione tra privati".

Di seguito si riporta analiticamente il contenuto del regolamento inerente la Procedura Acquisti

1. OBIETTIVO

La Procedura Acquisti definisce le modalità di acquisto, i limiti di responsabilità e delinea le procedure di gestione degli approvvigionamenti in modo da garantire uniformità di azione nell'ambito del Gruppo DPV.

In particolare la presente procedura definisce le modalità di attivazione ed autorizzazione interna relative alle spese (costi ed investimenti).

2. OGGETTO

Sono oggetto del presente documento tutti gli acquisti a livello Gruppo

- siano essi gestiti come Ordine di Acquisto (ODA) SAP
- siano essi più semplicemente dei contratti

In allegato (Allegato 1) l'elenco dei gruppi merci e dei conti che saranno gestiti in SAP (con caricamento richiesta di acquisto RDA o caricamento diretto da parte di ufficio acquisti del contratto annuale o pluriennale)

3. MODALITA'

La responsabilità del processo è affidata all'ufficio acquisti la quale, in un'ottica di razionalizzazione fornitori, avrà il compito di ottimizzare le condizioni di fornitura, quali ad esempio:

- prezzo pattuito
- condizioni di pagamento e fatturazione
- tempi di consegna
- affidabilità, solidità del fornitore

Sempre l'ufficio acquisti, d'intesa con le altre funzioni aziendali, avrà il compito di:

- ricercare e selezionare i fornitori
- negoziare tutti gli acquisti di beni e servizi.
- formalizzare i rapporti con i fornitori, tramite emissione di ordini.

Sarà pertinenza dell'ufficio acquisti in team con il legal, produrre le condizioni generali di acquisto.

Per alcune tipologie di prestazioni, tutti gli aspetti contrattuali dovranno essere definiti d'intesa tra acquisti, legal e le funzioni interessate al servizio/bene in acquisto.

A discrezione dell'ufficio acquisti (soprattutto per importi superiori a 10.000€) saranno ingaggiati (ove possibile) almeno tre fornitori al fine di mettere a confronto i relativi preventivi.

Nel periodo di affinamento iniziale saranno maggiormente le varie funzioni, a mantenere i rapporti con i vari fornitori, l'ufficio acquisti sarà di fatto al servizio delle varie funzioni fornendo supporto.

Tutte le funzioni dovranno informare e/o mettere in copia gli acquisti su ogni nuova necessità di acquisto di bene o servizio.

In un secondo periodo, potrà essere la funzione acquisti, in base alle esigenze segnalate dalle funzioni ed in accordo con esse, ad inviare la richiesta di offerta ai fornitori.

La formalizzazione degli ODA dovrà avvenire previa emissione di Richiesta di Acquisto (RDA) autorizzate. Con il caricamento dell'RDA a sistema SAP, il dipartimento avrà di fatto espresso la propria esigenza all'ufficio acquisti, che avvia e guida il processo di acquisto utilizzando la competenza del dipartimento richiedente e con l'assistenza della funzione Legal ove applicabile.

Qualora per talune tipologie di servizi riferibili ad esempio a temi di natura fiscale, legale e/o societaria, sussistano argomentazioni tecnico/operative anche eventualmente connesse ad incarichi già svolti, le fasi di ricerca e selezione del fornitore, la definizione degli aspetti economico/contrattuali, saranno demandate alla funzione interessata. La funzione informerà preventivamente sempre Acquisti ed il Legal.

In tal caso nel testo della RDA in SAP (o nei campi preposti), dovrà essere compilata anche la casella "Vincoli operativi alla scelta del fornitore".

Nei primi mesi sarà normale che la funzione indichi la preferenza del fornitore, l'ufficio acquisti confermerà il vincolo operativo alla scelta in campo note ODA. Anche in tali circostanze sarà l'ufficio acquisti che provvederà a garantire il flusso gestionale SAP degli ODA, ed a segnalare spunti, benchmark e confronto con altre offerte.

Sarà l'ufficio acquisti che gradualmente ed a tendere, libererà i vari dipartimenti dalla scelta e ricerca del fornitore migliore, in ottica di consolidamento dell'albo fornitori ed economie di scala.

4. PROCESSO DI ACQUISTO

Di seguito vengono riportati gli iter autorizzativi (peraltro già implementati su SAP) relativi all'emissione della Rda (Richiesta di Acquisto) e all'emissione dell'ODA (Ordine di Acquisto).

4.1) Emissione Richiesta D'acquisto (RDA) – Attività a carico delle Funzioni

Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo i seguenti iter e conseguenti livelli autorizzativi.

Emissione RDA da parte delle funzioni attraverso le persone preposte ad utilizzare SAP per questa funzione e come punto di aggregazione delle richieste della funzione:

- La RDA deve essere caricata su SAP descrivendo il bene o servizio richiesto
- Dovrà essere indicato il conto amministrativo corrispondente alla spesa (Amm. come riferimento)
- La RDA sostituisce il modulo M04
- Dovrà essere indicata la quantità dei beni/ o l'importo totale o parziale del servizio
- Se presente si allega già l'offerta del fornitore o il contratto in essere.
- Quando in SAP si salverà la RDA perché definitiva e corretta, il sistema restituisce un codice numerico di RDA
- Valutazione ed approvazione del Resp. della funzione con conseguente rilascio totale della RDA
- SAP prevede modifiche, correzioni e cancellazioni delle RDA (per le modalità di caricamento si rimanda alla formazione e manuale specifico ACN)

Secondo step di implementazione in fase 2 (da definire/valutare) con l'aggiunta di due passaggi:

- *Inoltre allo step successivo di SAP del workflow RDA ad "Acquisti" per prima presa visione con conseguente attivazione del processo di selezione del fornitore se non già individuato (SAP.)*
- *Approvazione da parte della funzione Amministrazione per la coerenza budget nel piano conti aziendale e copertura di budget*

Strategia di rilascio RDA per qualsiasi importo

1. Caricamento RDA dalla funzione (SAP) }
2. Approvaz. Resp. della funzione (SAP) } ⇒ RDA
esecutiva

Secondo step di implementazione in fase 2 (da definire/valutare)

3. *Visto Acquisti per presa visione (SAP)*
4. *Visto Amm. per coerenza budget e piano conti (SAP)*

Si ricorda che la RDA è un documento ed un formalismo interno, non coinvolge e non viene visto dal fornitore.

4.2) Emissione Ordine di Acquisto (ODA) – Attività a carico dell'Ufficio Acquisti


A seguito del rilascio della RDA, Acquisti elabora l'ODA:

- Acquisti valuta il bene e servizio richiesto nella RDA
- Si richiede eventualmente più offerte per valutare prezzi e servizi differenti
- Acquisti si confronta con le funzioni
- Acquisti negozia con il fornitore tutti gli aspetti (in accordo e supportato dalle funzioni)
- Acquisti definisce in ODA le condizioni di fatturazione e le condizioni di pagamento (in linea con gli standard del gruppo)
- Acquisti rilascio l'ODA in funzione dell'importo e in linea con le strategie di rilascio sotto indicate
- Quando l'ODA è rilasciato l'ufficio Acquisti invia il PDF di ODA al fornitore (nota1) e mette in copia alla mail la funzione che ha richiesto il bene/servizio
 - Quando in SAP si salverà l'ODA perché definitivo e corretto, il sistema restituisce un codice numerico di ODA
 - Il codice numerico di ODA sarà poi quello che il fornitore riporterà anche sulle fatture
 - Se si emette un ODA non vanno firmate le offerte dalle funzioni a meno di decisione di Acquisti
 - Le funzioni non devono inviare offerte firmate ai fornitori
 - Le funzioni non inviano ODA

Nota1: I PDF di ODA saranno inviati (via e-mail) ai fornitori solo dalla funzione Acquisti con i dipartimenti in copia conoscenza ed ai fini della loro efficacia giuridica come documento sostitutivo di una scrittura privata, devono anche essere sottoscritti dal fornitore per approvazione di quanto riportato nel frontespizio e delle retrostanti condizioni generali, con relativa doppia sottoscrizione in calce negli appositi spazi ai sensi art. 1341 CC.

Strategia di rilascio ODA in funzione degli importi

livello 1 (<= a 10.000€) Funzione "Acquisti" centrale



nel campo note predisposto) (SAP)
esecutivo

1. livello 2 (da 10.001€ a 50.000€) uno dei membri del Board
2. livello 3 (da 50.001€) AD, Presidente e/o CFO

4.3) Contrattualizzazione

Anche i Contratti vengono censiti su SAP ed hanno un numero indicativo ODA. Il contratto su SAP (se continuativo con accertamenti costanti e mensili) viene creato con il formalismo *Scheduling Agreement* da Acquisti prevedendo così la consuntivazione mensile.

Se c'è un contratto il sistema SAP esclude una emissione PDF di ODA come scrittura privata ma viene solo prodotto il codice numero di ODA.

Il codice numerico di ODA viene comunicato al fornitore dall'ufficio acquisti perché possa indicarlo nelle fatture.

Le forme contrattuali più idonee per il bene o servizio da acquistare saranno verificate con il Legal da parte degli Acquisti.

5. REGOLE INGAGGIO FORNITORI, CONSUNTIVAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1) L'ingaggio del fornitore

- Il fornitore dovrà, se nuovo, sempre prima essere "Anagrafato" su SAP.
- Il fornitore sarà censito con le informazioni utili a verificarne i dati fiscali, l'IBAN ma anche dimensione, fatturato, ambito di business, clienti principali, dipendenza da gruppo DPV, eventuali certificazioni, etc.
- E' disponibile documento di raccolta "Anagrafe fornitore" (Allegato 2 - file excel presso uff. acquisti).
- Sarà cura Acquisti raccogliere le nuove anagrafiche fornitori e le eventuali altre informazioni della società (es: dimensione e dipendenza da DPV) per classificarlo e censirlo.

L'ingaggio verso i fornitori come da punto 2 di questa procedura

- siano essi gestiti come Ordine di Acquisto (ODA) SAP
- siano essi più semplicemente dei contratti

sarà possibile solo nel rispetto degli iter autorizzativi descritti nel presente documento.

I fornitori riceveranno via e-mail i PDF degli ODA quando questi sostituiscono una scrittura privata oppure il solo numero ODA quando è presente un Contratto.

Il codice numerico ODA va riportato dai fornitori sempre in fattura (ciò viene precisato da Acquisti nella email di invio)

Il codice numerico ODA facilita le funzioni ma soprattutto l'Amministrazione nell'attribuire correttamente la fattura all'ODA e scatenare poi il processo di pagamento.

La funzione Amministrazione è tenuta a bloccare i pagamenti delle fatture eventualmente emesse da fornitori per i quali non sia stato seguito il processo autorizzativo interno disciplinato nella presente procedura, e quindi non sia presente L'ODA in SAP ed il conseguente codice ODA nella fattura fornitore.

Sarà cura della funzione Amministrazione sottoporre tempestivamente tali documenti di fattura all'attenzione della funzione Acquisti per le valutazioni del caso.

5.2) La Consuntivazione, – Attività a carico delle Funzioni

Le funzioni sono responsabili anche della consuntivazione del bene/servizio acquistato.

Operano su ZAC e SAP, in funzione della tipologia di Acquisto, sull'ODA specifico per la consuntivazione con l'operazione di "Entrata Merci, Acquisizione Prestazione".

Le persone preposte, ad utilizzare SAP, che avranno già caricato la RDA, per la loro funzione come punto di aggregazione delle richieste della funzione dovranno:

- Accedere a SAP per consuntivare che il bene è arrivato o il servizio è stato svolto
- Su SAP nella operazione dedicata bisognerà fare riferimento al codice ODA
- Andare indicato il commento dell'avvenuta consegna del bene o conclusione del servizio
- Andranno compilati campi data e note se ci sono cose da rilevare
- Il salva dell'operazione permetterà poi all'amministrazione di vedere su SAP che il bene o servizio è stato consuntivato
- L'amministrazione dopo tali operazioni potrà poi registrare la fattura
- La fattura andrà in pagamento secondo le condizioni di ODA

(per le modalità operative si rimanda alla formazione e manuale specifico ACN)

5.3) Fatturazione e pagamenti

La consuntivazione del bene/servizio permette successivamente all'Amministrazione l'aggancio della fattura per poi processare il pagamento, come già sopra ricordato.

La fatturazione del bene o della prestazione avverrà da parte del fornitore secondo le tempistiche che Acquisti avrà negoziato con il fornitore e riportato puntualmente in ODA.

Le condizioni di pagamento (es: 60gg DataFatturaFineMese (DFFM), 90gg DFFM, etc.), riportate puntualmente nell'ODA saranno impostate su SAP in base a quanto gli Acquisti negozieranno con i fornitori e rispetteranno lo standard aziendale e le linee guida date dall'Amministrazione e censite su SAP.